

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1122

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NAPOLI, DI BENEDETTO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1993

Trasferimento al patrimonio comunale disponibile delle
aree demaniali situate nei comuni di Ardore e Monasterace

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, che si sottopone all'attenzione del Senato, si intende intervenire al fine di autorizzare a cedere i comuni di Ardore e Monasterace il compendio demaniale marittimo ricadente nei comuni suddetti: nel primo il demanio marittimo sito a monte della via Marina nel secondo quello sito tra la via Marina e la Statale 106. Ardore e Monasterace sono due centri rivieraschi dove il compendio marittimo sopra citato è stato occupato dai predetti comuni che vi hanno realizzato tutte le opere di urbanizzazione: strade, rete fognante, idrica e luminante, piazze, posteggi, verde attrezzato e lungomare per quasi tutta la lunghezza degli abitati.

Nelle rimanenti zone si sono insediate diverse famiglie, quasi tutte di operai o contadini e pochissime di dipendenti pubblici.

Le zone di demanio marittime occupate dai privati hanno perso, da tempo immemorabile, le caratteristiche originarie di uso pubblico, anche se bisogna evidenziare che fra la via Marina e la battigia esiste

un'ampia fascia di arenile, la cui larghezza è compresa tra i 60 e i 100 metri. Tutto questo è avvenuto con l'assoluta buona fede degli occupanti.

Infatti vi è chi, ad esempio, ha costruito su terreno ritenuto di legittima proprietà, perchè ereditato dai genitori che risultavano catastalmente intestatari dello stesso, altri che addirittura hanno acquistato l'abitazione con rogito notarile regolarmente registrati e così via, non escluso il nulla osta della Capitaneria di porto.

Da qualche anno quest'ultima rivendica al demanio marittimo i suoli di cui sopra, servendosi di mappe risalenti al 1845.

Su tali relitti demaniali in questione non sussistono opere a carattere speculativo ma solo la quasi totalità, degli insediamenti modeste case abitative.

Pertanto è necessario che le aree demaniali su cui sono state eseguite opere di urbanizzazione o interventi di privati cittadini possono essere trasferite, con la presente legge, nella sfera giuridica e patrimoniale degli enti o delle persone private interessate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le aree demaniali marittime ricadenti nei comuni di Ardore e Monasterace in provincia di Reggio Calabria, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, ovvero siano non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati alla data suddetta sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune.

2. L'Intendente di finanza competente per territorio è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.

Art. 2.

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni dagli stessi ottenuti in uso od in godimento. Una volta eseguite le opere di urbanizzazione, il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere anche la spesa per l'urbanizzazione.

Art. 3.

1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio con riguardo alla valutazione del solo terreno.

2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100.000.

Art. 4.

1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale. Il prezzo potrà essere pagato anche a rate annuali per non oltre cinque annualità.

2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore l'area resta nel patrimonio disponibile del comune.